

CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE

presso la Sezione Giurisdizionale

per la Campania

CORSO CANDANIA 800014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

RACCOMANDATA

रे. इ.स.

PROT. N.48813 /2021

Giudizio N. 70927

Al Dipartimento dell'Amministrazione e p.c. Generale, del Personale e dei Servizi Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro - Ufficio V Via Casilina, 1/3

00182 -ROMA

OGGETTO: Sentenza n. 1247/2021 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Campania.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 212 e ss., d.lgs. n. 174/2016, recante il nuovo codice di giustizia contabile (c.g.c.), si trasmette la sentenza 1247/2021 con formula esecutiva, indicata in oggetto, nel giudizio istruito contro Antonio Baldi.

Si invia, altresì, la nota delle spese liquidate e comprese nella sentenza di condanna e quella dei bolli occorsi per il rilascio della predetta copia, ammontanti in complessivo a € 390,12.

Sarà cura dell'Ente custodire l'originale della sentenza in forma esecutiva, rammentando quanto previsto dall'art. 476 c.p.c. che non consente di ottenere più di un esemplare in formula esecutiva originale, salva la sussistenza di giusti e comprovati motivi, previa denuncia alle autorità competenti (es., smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo).

Al fine della corretta esecuzione del provvedimento emesso, si inviano in allegato le indicazioni del Procuratore Regionale per la Campania in materia.

Distinti saluti.

Napoli, 10 dicembre 2021

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dr. Alfonso Pignataro)

Allegati: indicazioni del Procuratore Regionale per la Campania Originale titolo esecutivo con 2 note bolli e modulistica



PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Procuratore regionale

Indicazioni sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi

Il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, «Codice della giustizia contabile» (di seguito: c.g.c.) ha rivisitato la materia della esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, già regolata dal d.p.r. n. 260/98 (parzialmente abrogato), e ora l'attività esecutiva è disciplinata dagli artt. 212-216 c.g.c. per le sentenze pubblicate dal 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del codice).

Va innanzitutto sottolineato che il codice, al fine di eliminare i rilevanti fenomeni di mancate riscossioni registrati nel recente passato - che si riflettono negativamente sull'efficacia deterrente della giurisdizione di responsabilità amministrativa - e di rimarcare l'importanza e l'essenzialità dell'attività esecutiva, ha confermato la responsabilizzazione dell'amministrazione creditrice nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice contabile sancendo, espressamente, (art. 214, comma 4, c.g.c.) che: «Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di condanna della Corte dei conti».

Proprio per garantire la scrupolosa osservanza degli obblighi di recupero è stato, quindi, introdotto l'obbligo per ciascuna amministrazione (art. 214, comma 1),

di designare uno specifico ufficio alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti e di evidenziare nel bilancio le somme da riscuotere; al contempo, sono state accresciute le competenze di monitoraggio e vigilanza intestate ai procuratori regionali, ai quali sono state attribuite anche funzioni di indirizzo e consulenza per assicurare il corretto svolgimento dell'azione.

Alla luce del quadro ordinamentale di cui sopra, appare opportuno fornire indicazioni generali sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile (sentenze di condanna, ordinanze esecutive adottate all'esito del rito monitorio, decreti di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie) in favore dell'amministrazione o ente (di seguito: amministrazione creditrice).

- 1. La titolarità del potere-dovere di procedere all'esecuzione è di spettanza dell'amministrazione creditrice individuata (o individuate) nel provvedimento giudiziale. Quest'ultima, come già accennato, ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.g.c., ha l'obbligo di designare, in via generale, uno specifico ufficio alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti. La designazione andrà effettuata, per le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente (ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. a) della legge n. 400/1988); per le altre amministrazioni o enti con provvedimento dell'organo di vertice.
- 2. I proventi dei crediti liquidati e ogni altra somma connessa ai medesimi devono essere iscritti nei documenti contabili, tenendo presente che le spese di giudizio restano di spettanza dello Stato (art. 5 del d.p.r. n. 260/98, ancora vigente).

3. L'amministrazione creditrice, ricevuto il titolo giudiziale esecutivo da parte della competente procura regionale, tramite l'ufficio designato, deve avviare immediatamente l'azione di recupero del credito (art. 214, comma 3).

Deve precisarsi, al riguardo, che la riscossione deve essere curata anche per le spese di giustizia (comprensive dei diritti per il successivo rilascio delle copie dei titoli e imposta di bollo, ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, d.p.r. n. 115/2002, secondo gli importi comunicati dalla procura regionale), somme che devono essere successivamente riversate in favore dell'erario statale (art. 5 del d.p.r. n. 260/98, cit.)

Nel caso di pluralità di amministrazioni creditrici, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.

- 4. In caso di appello di parte ed attesa l'efficacia sospensiva dello stesso (art. 190, comma 4), il procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado va sospeso ed eventualmente riattivato all'esito del giudizio d'impugnazione.
- 5. Nell'esecuzione dovrà tenersi conto dell'eventuale condanna in via sussidiaria, che consente di agire nei confronti del debitore interessato solo dopo l'infruttuosa azione esperita nei confronti del responsabile principale.
- 6. Qualora in base al titolo giudiziale vi siano più obbligati in solido, l'amministrazione creditrice potrà agire, per l'intero, nei confronti di ognuno e, in tal caso, l'adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).
- 7. Le amministrazioni creditrici, ai sensi dell'art. 214, comma 5, c.g.c. possono avvalersi dei seguenti tre strumenti:
 - recupero in via amministrativa (ritenute, nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio,

compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza comunque denominati – art. 215, comma 1, c.g.c.).

Il recupero in via amministrativa si esegue mediante semplice richiesta all'ente erogatore (art. 215, comma 2, c.g.c.), con possibilità di richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella sentenza di condanna oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 2855, comma 2, del codice civile (art. 215, comma 3, c.g.c.);

- 2) esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
- 3) <u>iscrizione a ruolo</u> ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
- 8. La scelta tra le varie possibilità offerte, come prescrive l'art. 214, comma 3, c.g.c. va compiuta individuando quella più proficua in ragione della entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore, dell'esigenza di garantire la celerità del procedimento e di ogni altro elemento o circostanza rilevante. L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.

Deve necessariamente seguirsi anche la modalità dell'esecuzione forzata nel caso in cui la sentenza sia stata preceduta da <u>sequestro conservativo</u>, realizzandosi l'automatica sua conversione in pignoramento una volta intervenuta la sentenza di condanna esecutiva (art. 80 c.g.c., che espressamente richiama la disciplina dell'art. 686 c.p.c.).

Il recupero del credito esclusivamente in via amministrativa, sussistendone i presupposti (trattamento economico in favore dell'interessato) e in presenza di una condanna non elevata, è la modalità preferibile per la maggiore semplicità e sicurezza realizzativa, comportante anche minori oneri per il debitore.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata secondo il rito civile e l'iscrizione a ruolo, trattandosi di comuni modalità di riscossione da parte delle amministrazioni creditrici, non sembra debbano fornirsi particolari indicazioni.

Si segnala, per l'esecuzione forzata, la novità rappresentata dall'art. 216, comma 3, c.g.c. che ha statuito che il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2750 c.c., con grado di preferenza successivo ai crediti indicati negli artt. 2778 e 2780 del c.c.

Le amministrazioni creditrici possono chiedere, nelle more dell'inizio dell'esecuzione forzata, alle altre amministrazioni o enti la sospensione del pagamento di somme dovute al soggetto condannato con sentenza passata in giudicato, avvalendosi della ritenuta cautelare ora consentita dall'art. 82 c.g.c.

Per le amministrazioni statali deve ritenersi permanere la facoltà di ricorrere, in autotutela, alla facoltà consentita dall'art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923 (c.d. "Fermo amministrativo")¹.

9. Il titolare dell'ufficio designato, prescelte le modalità esecutive, le comunicherà_«tempestivamente» (art. 214, comma 2, c.g.c.) al competente procuratore regionale, unitamente alla nomina del responsabile del procedimento.

Risulta opportuno, pertanto, che l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile siano formalizzate in apposito atto, da trasmettere al procuratore regionale, con indicazione dei recapiti di contatto del responsabile².

10. Per l'avvio dell'esecuzione è prescritto (art. 213, comma 3, c.g.c.) che il titolo, munito della prescritta formula esecutiva, sia notificato personalmente a ogni condannato. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni

¹ Art. 69, comma 6: «Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo».

² Eventuali variazioni, quale la modifica del responsabile o l'inizio di altra modalità esecutiva per abbandono della precedente (es.: interruzione delle ritenute per cessazione rapporto lavorativo), andranno comunicate al procuratore regionale con la medesima tempestività.

interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale. La procura regionale comunicherà il rilascio del titolo esecutivo alle amministrazioni interessate, le quali saranno invitate a indicare il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.

Si rammenta, in proposito, che la notifica deve avvenire a mezzo Ufficiale giudiziario (non essendo valida, nell'ambito degli enti locali, quella a mezzo di messo comunale), oppure, nei confronti di coloro che ne siano dotati, attraverso pec, da effettuarsi da parte dei soggetti abilitati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

- 11. Si evidenzia come, in caso di sentenza di condanna preceduta da sequestro conservativo, l'amministrazione creditrice si debba attivare ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., onde evitare di incorrere nelle previste decadenze. A tale scopo, oltre a provvedere alla notifica della sentenza, entro 60 giorni dalla data di ricezione della sentenza munita della formula esecutiva, deve depositarne (a mezzo di legale appositamente incaricato) copia conforme presso la Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art. 213, comma 2, c.g.c.). L'amministrazione creditrice, laddove siano state sottoposte a sequestro quote di ratei pensionistici o di indennità di fine rapporto, oltre al deposito di cui sopra, dovrà procedere alla notifica di copia conforme della sentenza di condanna in forma esecutiva all'Inps o ad altro ente previdenziale, presso le rispettive direzioni generali, al fine di ottenere il versamento nelle casse dell'erario delle somme accantonate a seguito del sequestro conservativo. L'amministrazione creditrice dovrà altresì richiedere, ai sensi dell'art. 679 c.p.c., entro il predetto termine di 60 giorni, l'annotazione della sentenza stessa a margine delle trascrizioni del sequestro immobiliare a suo tempo effettuate.
- 12. Considerato che con la notificazione il condannato ha conoscenza dell'inizio della procedura di riscossione nei suoi confronti, al fine di consentire il possibile adempimento spontaneo, appare opportuno che unitamente al titolo, qualora non si

proceda mediante esecuzione forzata (occorrendo, in tal caso, formale precetto), vada contestualmente inviato un invito ad effettuare il <u>pagamento spontaneo</u> dell'importo dovuto al fine di evitare la prevista attività di riscossione coattiva, precisando sorte capitale, eventuali interessi e rivalutazione, oltre le spese di giustizia e diritti di copia (da versare allo Stato), con la fissazione di un termine per adempiere di almeno 10 gg.³. Nell'invito si può anche indicare la possibilità di poter procedere, previa richiesta, al recupero mediante rateizzazione.

A questo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 215, comma 5, c.g.c. il debitore può essere ammesso, su sua richiesta, al pagamento in forma rateale, previa predisposizione, a cura dell'amministrazione creditrice, di un piano di rateizzazione che tenga conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore.

Il piano di rateizzazione è sottoposto alla preventiva approvazione del Pubblico Ministero contabile.

La rateizzazione potrà ricevere, di massima, approvazione positiva qualora rispetti le prescrizioni (ripartizione del pagamento delle somme fino ad un massimo di settantadue rate mensili per le somme di importo non superiore a 60.000 euro, con conteggio degli interessi applicati in tali dilazioni), contenute nel vigente art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", disposizione di cui l'art. 215, comma 6, c.g.c. mutua la previsione della decadenza dal beneficio per il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive.

13. Qualora l'amministrazione creditrice necessiti di più copie autentiche della sentenza con formula esecutiva, dovrà indirizzare, tempestivamente, una motivata richiesta alla procura regionale, che provvederà a richiederle al presidente della competente Sezione giurisdizionale (art. 212, comma 4, c.g.c.).

Sarà cura dell'amministrazione custodire l'originale della sentenza in forma esecutiva, rammentando quanto previsto dall'art. 212, comma 3, c.g.c. che non consente di ottenere più di un esemplare in formula esecutiva originale, salva la sussistenza di giusti e comprovati motivi, previa denuncia alle autorità competenti (es., smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo).

14. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, e comunque <u>non oltre il 30 aprile</u>, il responsabile del procedimento trasmette al competente procuratore regionale un prospetto informativo dell'attività svolta (art. 214, comma 8, c.g.c.), che dia conto, per ciascuna procedura esecutiva, delle partite riscosse e le disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere, delle relative modalità e delle eventuali problematiche insorte nella fase esecutiva. La relazione andrà resa anche nel caso in cui le azioni recuperatorie non abbiano sortito effetto in tutto o in parte.

L'obbligo informativo annuale, salva diversa comunicazione da parte della procura regionale, cessa dall'informazione del completo recupero o quando il credito, esperita infruttuosamente l'attività esecutiva, sia dichiarato inesigibile, diventi inesistente (annullamento del titolo esecutivo) o non perseguibile (decesso del debitore).

15. Nell'ipotesi intervenga il decesso del debitore, atteso che il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità amministrativa resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi, (in tal senso, Cass. Sez. 1, sent. n. 4432 del 21/02/2008), si deve sospendere l'attività esecutiva e l'evento deve essere portato immediatamente alla cognizione

della competente procura regionale per valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della 1. n. 20 del 1994 (illecito arricchimento del *de cuius* e indebito arricchimento dei suoi aventi causa). La procura regionale comunicherà l'esito della valutazione.

- 16. Si evidenzia come l'art. 214, comma 6, c.g.c. legittimi il pubblico ministero a indirizzare, alle amministrazioni, istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero; dette istruzioni possono essere altresì fornite su richiesta delle amministrazioni non statali. Viceversa, ai sensi dell'art. 214, comma 7, c.g.c. le Amministrazioni statali o ad esse equiparate, si devono avvalere della consulenza e, per le esecuzioni innanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- 17. <u>La corrispondenza con la procura regionale</u> dovrà avvenire utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata (indirizzo posta certificata: campania.procura@corteconticert.it), e dovrà essere indirizzata alla procura regionale, ufficio esecuzione, e sempre riportare nell'oggetto gli estremi del titolo in esecuzione e l'organo giudicante (Sezione giurisdizionale regionale o Sezione giurisdizionale centrale).
- 18. Qualora l'ente danneggiato sia un <u>ente locale</u>, si rammenta quanto prescritto dall'art. 63, comma 1, n. 5 del d.lgs. n. 267/2000, che prevede l'<u>incompatibilità</u> con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, sia stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non abbia ancora saldato il credito erariale.

A mente del successivo art. 68, le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalle cariche suindicate, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a determinarsi la causa medesima.

Il procedimento per la contestazione della causa di incompatibilità trova la propria disciplina nell'art. 69 del d.lgs. n. 267/2000.

In considerazione dell'altissimo interesse pubblico che riveste l'attività volta al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei conti, anche in un'ottica dissuasiva e di deterrenza da successivi comportamenti dannosi per l'erario, si confida nella fattiva collaborazione dell'amministrazione.

Il Procuratore regionale Maurizio Stanco

> STANCO NAURIZIO CORTE DEI CONTI 16,10,2020 12:38:44 CEST

PROCURA REGIONALE CAMPANIA VIA PIEDIGROTTA, 63, 80100 NAPOLI(NA)

campania.procura@corteconticert.it

Ese	cuzione sei	itenza	/ ordina	anza di co	ายปลุกกร	
Nota i	informativa (ex art.2	14 Codic	e Giustizia	Contabile	<u>.</u>
	Denominazione :					
Amministrazione	Codice Fiscale :					
Sentenza	<u> </u>	Data	<u>" </u>	Numer	n 1	
Sentenza di appello					~ 	
Ordinanza				_		
Debitore : Nome			Cognon	ne l		
C.F.						
Condebitori :	[si/no] se 'si' indicare numero					
Responsabile del pro	cedimento [n	ome cog	nome] :			
Importi da rocura						
Importi da recuper	are					
Capitale				di entrata		
Rivalutaz. Monetaria	<u> </u>		Interess	<u> </u>		
Spese giustizia			Capitolo	di entrata		
Importo complessivo						
da recuperare						
In caso di avvenuto re Importo complessivo	cupero integi	ra <u>le</u> :		<u></u>	<u></u> -	
Importo complessivo						
Madalikà di na ava				· - · · · ·	_	
Modalità di recupero	 ,	- -	 _			
Directo		1.	Iscrizione	a ruolo		
Garanzie (indicare ir		- 51613				
Iscrizione ipotecaria	iiporti garai		 _	<u> </u>	. 	
Fidejussione			Beni sequ	<u>estrati</u>	<u> </u>	<u> </u>
i idejussione						
In caso di rateizzazio	ne e/o dila	zione de	el debito	<u> </u>		
						<u> </u>
Prospetto dimostrativo	della quota ca	apitale, d	degli inter	ressi e riva	lutazione n	nonetaria
onché degli interessi n	<u>raturandi finc</u>	alla fine	e della ra	<u>teizzazione</u>	e/o dilazio	ne_
ata di concessione della rateizzazione e/c			ilazione		Nº rate	
cadenza rateizzazione e/o dilazione					Alle	gato
nporto complessivo da recuperare			_	_		МО
			<u> </u>			
rocedura esecutiva esa	 _		_	esecutiva c		
r caso di più amministr	azioni danneg	ggiate, c	ompilare	una sched	a per ogni	
ote						
		· · · · · ·				
						1

PROCURA REGIONALE CAMPANIA VIA PIEDIGROTTA, 63, 80100 NAPOLI(NA)

campania.procura@corteconticert.it

Esecuzione sentenza - Rimborso spese legali Nota informativa ex art. 214 Codice Giustizia Contabile

146	ota iniormativa	a ex art. 214 (lodice Giu	stizia Contal	bile
Amministrazio					
Sentenza					
Sentenza di app	ello	Data	· 	l	
		J Data		Numero	
<u> </u>	Nome	Ţ- <u>-</u>	Cognome	- -	<u></u>
reditore :	C.F.		o Guome		
esponsabile de	procedimento ((nome cognome):		_	
					
ato del rimborso					
p <mark>ese</mark> legali da S	entenza				
ese legali rimb	orsate dall'Amn	ninistrazione	 -	<u> </u>	
		THE TOTAL OF THE T	<u> </u>		
	 -		<u>_</u>		
te					
					
					
.a				raspensabila dal	
			—— <u>———————————————————————————————————</u>	responsabile del	procedimento
					
F 14-01 - 1-70					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
restituire.com	pilato a cura			<u> </u>	
dello può essere fornit	o, su richiesta, in form	ato Excel			



CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE CAMPANIA SEGRETERIA GIUDIZI RESPONSABILITA' VIA PIEDIGROTTA, 63 NAPOLI

Nota dei bolli relativa al rilascio di originale della sentenza di condanna n°1247/2021 in forma esecutiva del 07/12/2021, pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA nel giudizio n.70927 del registro di segreteria contro:

BALDI ANTONIO

Fogli in bollo n.5 a Euro 16,00

= Euro 80,00

diconsi Euro ottanta/00 posti a carico del soccombente.

NAPOLI, 07/12/2021

Il Firmatario



SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA

VIA PIEDIGROTTA, 63 - NAPOLI

Nota delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n°1247 depositata il 07/12/2021 pronunciata dalla SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA su:

Giudizi nº

• 70927 - MERITO

DESCRIZIONE	IMPORTO(euro)		
SPESE DI NOTIFICA	6,70		
TOTALE		6,70	
DES CRIZIONE	FOGLI	TOTALE BOLLO(euro)	
1 - ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	4	64,00	
2 - COPIE ATTO PREDETTO PER USO NOTIFICA	4	128,00	
1 - ORIGINALE SENTENZA	5	80,00	
DES CRIZIONE	IMPORTO(euro)		
DIRITTI DI CANCELLERIA	31,42		
TOTALE	303,42		

DESCRIZIONE	IMPORTO(euro)
TOTALE NOTA SPESE	310,12
IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE	310,12
DICONSI EURO	Trecentodieci/12

Posti a carico dei soccombenti:

BALDI ANTONIO 310,12



Il Firmatarjo
Antonio Capuozzo